

b) dalle condizioni della lettera di nomina ad Agente Generale e degli allegati che ne fanno parte integrante;

c) da tutte le deliberazioni prese sull'argomento dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;

d) dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Art. 2.

Le Agenzie Generali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sono concesse in appalto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, per un periodo non superiore ad anni nove e per il territorio assegnato nella lettera di nomina, salva la facoltà di cui alla lettera a) dell'art. 16.

L'appalto può essere affidato anche a più Agenti. In tal caso l'appalto stesso si intende conformato solidalmente e la cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei Coagenti determina la cessazione dello appalto.

L'appalto può essere affidato anche ad